



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: 1 (uno)
Annessi: 1 (uno)

Roma,
Ten.Col. CALDERONI, 3.8121
francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it

OGGETTO: Decreto interministeriale (Difesa-MEF) 13 novembre 2019, concernente i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi (CFI-CFG) per l'anno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1826-bis, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *Codice dell'ordinamento militare* (COM).

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^

Rif. f. n. M_D SSMD REG2020 0000542 in data 08 gennaio 2020 dello Stato Maggiore Difesa.

Seg.:

- a. f. n. M_D E0012000 REG2018 0048229 in data 08 marzo 2018;
- b. f. n. M_D E0012000 REG2018 0200187 in data 12 ottobre 2018.

^^

1. Si invia, in annesso, copia del Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 novembre 2019, concernente i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del Compenso Forfettario di Impiego e del Compenso Forfettario di Guardia per l'anno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1826-bis, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Al riguardo, si evidenzia che il Decreto Interministeriale:
 - discende dalle disposizioni contenute nel provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, di cui al Decreto Legislativo n. 94/2017, che ha istituito uno specifico fondo per attribuire al personale in titolo misure alternative al compenso per lavoro straordinario;
 - rimanda all'analogo provvedimento per l'anno 2018 per i criteri di l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi.
3. In merito, nel richiamare i contenuti della lettera a cui si dà seguito in b., si ribadisce che gli istituti in argomento soggiacciono, per gli aspetti applicativi, alle medesime linee di indirizzo per l'attribuzione del Compenso Forfettario di Impiego e del Compenso Forfettario di Guardia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 163/2002 in favore del personale c.d. "concertato", diramate in Forza Armata con la lettera alla quale si dà seguito in a..
4. Copia della presente lettera sarà pubblicata sul sito:
 - intranet <http://www.sme.esercito.difesa.it/giuridicieconomici/Pagine.aspx>;
 - internet "area interna" http://www1.esercito.difesa.it/area_interna/default.asp.
5. Si resta a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione ritenuta utile in materia.

d'ordine
IL CAPO REPARTO in s.v.
(Gen. B. Gaetano LUNARDO)

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C4I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 1826-bis, così come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone "Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ..." l'istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a "riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi";
- al comma 2, prevede che con decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;
- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che "In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:
 - a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
 - b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.", e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con "eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.";

Visto

il decreto legislativo n. 94 del 2017 e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli ufficiali



generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di recepimento della concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Visto

il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2018, Registro Ministeri istituzionali – Difesa – foglio n. 1978, concernente l'attribuzione dei compensi forfettario di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

Considerato

che la vigente disciplina in materia di compenso forfettario d'impiego e di compenso forfettario di guardia per il personale militare non dirigente delle Forze armate, sulla scorta dell'articolo 3, della legge 29 marzo 1986, n. 86 [istitutivo di specifici compensi in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro], è recata dall'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003", così come modificato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Ritenuto

di confermare integralmente, per il 2019, la disciplina recata dall'articolo 1 del citato decreto 9 agosto 2018, nonché le misure lorde giornaliere di cui alle tabelle 1 e 2 ivi previste rispettivamente dai commi 1 e 4, in materia di attribuzione dei compensi forfettario di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

Vista

la proposta del Capo di stato maggiore della difesa di cui alla nota dello Stato maggiore della difesa prot. n. M_D SSMD REG2019 0070448 in data 19 aprile 2019;

Vista

l'informativa agli organismi di rappresentanza militare di cui alla lettera prot. n. M_D SSMD REG2019 0070425 in data 19 aprile 2019 dello Stato maggiore della difesa,

DECRETA

Articolo 1

(Compenso forfettario di impiego e di guardia per il 2019)

1. Per l'anno 2019, ai fini dell'attribuzione dei compensi forfettario di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, si applicano l'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 agosto 2018 citato in premessa, e le tabelle 1 e 2 ivi previste.

Articolo 2
(Norme finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad euro 11.000.000, si provvede utilizzando le risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare citato in premessa, stanziato sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo all'esercizio finanziario 2019.
2. Le risorse destinate al pagamento dei compensi di cui all'articolo 1 sono ripartite con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. Eventuali risorse residue possono essere rese disponibili per le esigenze delle annualità successive.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **13 NOV. 2019**

IL MINISTRO DELLA DIFESA




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 13.11.2019
Reg. n. Fog. n. 2875

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Rosalba Di Giulio)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTRO DELLA DIFESA E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1826-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 66/2010 – ANNO 2019

PREMESSA

L'articolo 1826-bis del “Codice dell'ordinamento militare”, di seguito “COM” [recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66], così come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 [recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”]:

- **al comma 1**, dispone che “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...” sia istituito un fondo volto a finanziare l'attribuzione di misure economiche alternative al compenso per lavoro straordinario e a “riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi”;

- **al comma 2**, prevede che, con decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;

- **ai commi 3 e 4** stabilisce, infine, che “In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, **euro 10,5 milioni per l'anno 2019**, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.”, e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con “eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.”

Orbene, il provvedimento interministeriale di cui qui ci si occupa è adottato a mente del sopra riportato comma 2 dell'articolo 1826-bis del COM e, nel rispetto di quanto in esso previsto, è volto a determinare i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le quantificazioni delle misure economiche (*rectius*: compensi), da corrispondere in alternativa al compenso per lavoro straordinario, a tutti gli ufficiali superiori, compresi i maggiori e i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, in quanto “dirigenzializzati” con il provvedimento normativo di *riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate* [recato dal decreto legislativo n. 94 del 2017] nonché agli ufficiali generali e gradi corrispondenti.

Al riguardo, occorre considerare che in ossequio ai generali criteri di standardizzazione e semplificazione concettuale e normativa, per individuare i compensi alternativi a quello per lavoro straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 1826-bis del COM si sono utilizzate, nel provvedimento che qui s'illustra, le medesime denominazioni di “compenso forfettario di impiego” (CFI) e di “compenso forfettario di guardia” (CFG), già vigenti e applicati da decenni al personale non dirigente delle Forze armate (compreso il Corpo delle capitanerie di porto) in



quanto destinatario degli effetti dei provvedimenti di concertazione previsti ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Più in particolare:

- il **compenso forfettario di impiego** (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nacque per remunerare il personale militare da primo caporal maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti (fino a prima del riordino dei ruoli e delle carriere varato lo scorso anno) sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio¹;
- il **compenso forfettario di guardia** (CFG) è stato introdotto con l'articolo 9 del d.P.R. n. 163 del 2002, per remunerare il personale militare da primo caporal maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti (fino al riordino dei ruoli e delle carriere varato lo scorso anno) impiegato in "servizi armati e non" di durata pari o superiore a 24 ore che, per imprescindibili esigenze funzionali, non abbia potuto fruire dei recuperi compensativi maturati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 163 del 2002.

CONTENUTO DEL DECRETO

Tenendo presente tutto quanto sopra e tenuto conto che non sono cambiati i criteri e le misure dei compensi già previsti dall'omologo decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2018, Registro Ministeri istituzionali – Difesa – foglio n. 1978, si è ritenuto opportuno, per ragioni di semplificazione e praticità, confermare integralmente per il 2019 la disciplina recata dall'articolo 1 del citato decreto 9 agosto 2018, nonché le misure lorde giornaliere di cui alle tabelle 1 e 2 ivi previste rispettivamente dai commi 1 e 4, in materia di attribuzione dei compensi forfettario di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.


Per completezza, si riporta di seguito, lo stralcio della relazione illustrativa all'articolo 1 del citato decreto 9 agosto 2018 con la quale sono state illustrate, nel merito, le disposizioni recate dall'articolo e, contestualmente, la loro coerenza con l'articolo 1826-bis del COM, quale disposizione di rango primario di riferimento in base a cui esse stesse sono emanate.

[Inizio stralcio]

L'articolo 1 del provvedimento, ha evidentemente la finalità di:

- a) **estendere** l'applicazione dei compensi forfettari di impiego e di guardia a Colonnelli, Generali e gradi corrispondenti;
- b) **prevedere** l'applicazione dei compensi anche ai Maggiori e Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti [giacché "dirigenzializzati" con il "Riordino"], confermando i medesimi requisiti, limiti e misure vigenti per il personale non dirigente.

¹ Si pensi, a titolo esemplificativo, al personale impiegato in attività di lunga navigazione, ovvero a quello impiegato in attività addestrative in territorio nazionale in ambito interforze o multinazionale e NATO. Inoltre, la remunerazione di tali peculiari attività [tipiche e, per certi versi, addirittura connotative della professione militare] con un compenso *ad hoc* alternativo e sostitutivo del ben più oneroso compenso per lavoro straordinario, contestuale alla previsione della sospensione della ordinaria disciplina sull'orario di servizio, rappresenta il riconoscimento ai militari "della specificità" del loro status, in alcun modo riconducibile a quello proprio degli altri pubblici dipendenti.



Entrambe le misure economiche (CFI e CFG) mantengono la loro connotazione strutturale di compensi **alternativi al compenso per lavoro straordinario**.

Ciò premesso, nel pieno rispetto del comma 2, del citato articolo 1826-*bis* del COM, il presente provvedimento interministeriale definisce puntualmente **soggetti** percettori, **criteri** e requisiti per l'attribuzione, **modalità applicative** e **misure** dei compensi dei quali si tratta.

Infatti:

- a mente dei **commi** dall'**1 al 3**, con riferimento al compenso forfettario d'impiego (CFI):
 - a) **i soggetti percettori sono:** ufficiali superiori e ufficiali generali appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare;
 - b) **i criteri e i requisiti per l'attribuzione:** si individuano nelle previsioni in base a cui, ai fini dell'attribuzione, i soggetti interessati devono essere impegnati in attività operative o addestrative in territorio nazionale (**comma 1**), determinate [nell'ambito delle rispettive competenze] dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata (**comma 3**), caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore (**comma 1**), con l'obbligo di rimanere disponibile nell'ambito dell'unità operativa d'appartenenza (**comma 2**);
 - c) **le modalità applicative:** si sostanziano nelle previsioni espresse della sospensione nei confronti dei soggetti percettori delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché in quella [conseguenziale] della non cumulabilità del CFI con il compenso per lavoro straordinario oltre che con il recupero compensativo e con le indennità di missione all'estero. Inoltre, sempre in tema di **modalità applicative**, il comma 1, stabilisce che il CFI è attribuito **per i giorni di effettivo impiego** e spetta per **un massimo di 120 giorni l'anno**, eventualmente aumentabili in caso di documentate esigenze di servizio e comunque entro i limiti dello stanziamento;
 - d) **le misure**, o se si preferisce le quantificazioni per ciascun grado del CFI sono definite dalla **Tabella 1**, che qui sotto si riporta e che fa parte integrante del provvedimento:

GRADO	IMPORTI LORDI GIORNALIERI FERIALE (LUNEDI-VENERDI) in euro	IMPORTI LORDI GIORNALIERI FESTIVI (SABATO-DOMENICA) in euro
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	105	180
Generale di divisione e gradi corrispondenti	105	180
Generale di brigata e gradi corrispondenti	95	170
Colonnello e gradi corrispondenti	95	170
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	85	165
Maggiore e gradi corrispondenti	85	165

- A mente del **comma 4**, con riferimento al **compenso forfettario di guardia (CFG)**:
 - a) **i soggetti percettori sono:** ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare;
 - b) **i criteri e i requisiti per l'attribuzione:** si individuano nella previsione che ai fini dell'attribuzione i soggetti percettori devono essere impegnati in **servizi armati e non**

M_D E0012000 REG2020 0001829 08-01-2020



- armati di durata pari o superiore a 24 ore** e non devono aver potuto fruire dei recuperi compensativi, così come disciplinati dall'articolo 11, comma 2, del d.P.R. 13 giugno 2002;
- c) **le modalità applicative:** si sostanziano nelle previsioni per cui il CFG è corrisposto, per ogni **otto ore** di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero (e in ciò è insita l'alternatività con il compenso per lavoro straordinario), nonché in quella per la quale il compenso si aggiunge alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio armato o non armato sia stato prestato in tali giornate. Inoltre, sempre ai fini applicativi, è definito, in maniera espressa, che per **servizi armati e non armati**, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte le attività che esulano dalle normali attribuzioni derivanti dall'incarico specifico di chi li svolge e per il cui espletamento non sono richieste specifiche professionalità;
- d) **le misure**, o se si preferisce le quantificazioni per ciascun grado, del CFG sono definite dalla **Tabella 2**, che qui sotto si riporta e che fa parte integrante del provvedimento:

GRADO	IMPORTI LORDI GIORNALIERI IN EURO
Colonnello e gradi corrispondenti	53
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	53
Maggiore e gradi corrispondenti	53

[Fine stralcio]

L'articolo 2 del provvedimento, invece, concerne più specificamente **gli aspetti finanziari**.

ASPETTI FINANZIARI


Per quanto concerne **gli aspetti finanziari per il 2019**, l'articolo 2 del provvedimento si compone di due commi. In particolare, il:

- **comma 1**, quantifica per l'anno 2019 gli oneri discendenti dall'applicazione del provvedimento in **11 milioni di Euro**, comprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell'Irap, e indica la fonte di copertura finanziaria nelle risorse destinate al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1826-bis del COM, così come definite dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. **Nello specifico per far fronte alle esigenze riportate si attingerà dalle risorse all'uopo stanziare sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa relativo all'esercizio finanziario 2019 (evidenziato).**

Tabella riepilogativa risorse stanziare

ANNO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CFI (mln)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
RISPARMI 244 (mln)	8,6	10,5	9,5	9,9	11,1	10,2	9,6	9,5	9,5
TOTALE (mln)	15,6	17,5	16,5	16,9	18,1	17,2	16,6	16,5	16,5

Le risorse residue, pari a circa 6,5 M€ per il 2019 (17,5M€ - 11M€), saranno finalizzate, con successivo decreto, per riconoscere, a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate, specifici compensi, come disposto dal citato comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 1826-bis del COM.



La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento (e dunque delle risorse necessarie a valere sul fondo sopra indicato), è avvenuta considerando le unità di personale effettivamente impegnato in attività operative e addestrative nell'ambito del territorio nazionale nei confronti del quale è stato riconosciuto il compenso forfettario di impiego nel corso dell'anno 2018.

Analogo criterio è stato adottato per determinare la quota parte di oneri discendenti dal compenso forfettario di guardia. Nello specifico, infatti, **sulla base dei dati consuntivi** riferiti all'esercizio finanziario 2018, è emerso che l'assorbimento di risorse da destinare al compenso forfettario di impiego (CFI) si attesta a circa l'80% delle risorse complessive disponibili nell'anno per l'esigenza, mentre, per il pagamento del compenso forfettario di guardia (CFG) sono risultate sufficienti il 20% delle risorse disponibili.

Le valutazioni appena espresse tengono conto del personale che al 31 dicembre 2018 rivestiva i gradi compresi tra maggiore e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, percettori di tali compensi nel corso del 2018. Nei confronti di questi ultimi, ai fini della quantificazione della spesa, si è provveduto ad effettuare una stima basata sulle consistenze effettive presso Comandi o Unità a connotazione "operativa", nonché delle giornate di previsto impiego nelle attività e alle condizioni previste per il riconoscimento dei compensi in parola.

Nella tabella che segue si evidenziano i dettagli riferiti a tali valutazioni ai fini della quantificazione degli oneri:


ONERE FINANZIARIO		TOTALI	CFI (80%)	CFG (20%)
		LORDO A.D.	11.004.087,79 €	8.804.134,11 €
	LORDO DIP.	8.292.455,00 €	6.634.615,00 €	1.657.840,00 €

Compenso forfettario di impiego						
	importo FERIALE	importo FESTIVO	destinatari	gg./medie FERIALI	gg./medie FESTIVE	spesa tot.
Generale C.A.	105,00 €	180,00 €	5	5	0	2.625,00 €
Generale Div.	105,00 €	180,00 €	10	6	0	6.300,00 €
Generale Brig.	95,00 €	170,00 €	20	7	3	23.500,00 €
Colonnello	95,00 €	170,00 €	136	9	3	185.640,00 €
Tenente Colonnello	85,00 €	165,00 €	1953	23	3	4.784.850,00 €
Maggiore	85,00 €	165,00 €	666	23	3	1.631.700,00 €
						6.634.615,00 €

Compenso forfettario di guardia					
	importo		destinatari	gg./medie	spesa tot.
Colonnello	53,00 €		150	12	95.400,00 €
Tenente Colonnello	53,00 €		1051	20	1.114.060,00 €
Maggiore	53,00 €		423	20	448.380,00 €
					1.657.840,00 €

Totale spese 8.292.455,00 €

Le determinazioni delle misure per il compenso forfettario di impiego (CFI) è avvenuta prendendo a riferimento le misure in vigore al 31 dicembre 2018 per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti [così come previste dalla tabella 3 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163] pari a 85 euro per i giorni feriali e 165 euro per sabato e i giorni festivi. Tali misure, integralmente confermate per il 2019, hanno costituito la base di partenza per la determinazione delle ulteriori misure per i gradi superiori (dal grado di colonnello) sulla base di un **differenziale per fasce di 10 euro**, in linea con quello già esistente per il personale non



dirigenziale (per il quale il differenziale è in media di 8,5 euro). Un criterio maggiormente “riduttivo” è stato invece utilizzato per definire gli importi da corrispondere nei giorni festivi, pur partendo dalla medesima base di riferimento costituita dagli importi vigenti per i gradi di maggiore e tenente colonnello. Gli importi da corrispondersi nelle giornate festive e il sabato, per il personale militare non dirigente, corrispondono a circa il doppio dell’importo previsto per le giornate lavorative e feriali. Tale criterio è stato adottato in parte anche per i gradi più elevati ma con un *trend* di incremento “medio”, tra un grado e un altro, analogo a quello utilizzato per le giornate feriali, pari a circa 7,5 euro medi, al fine evitare incrementi eccessivi per colonnelli e generali.

Il criterio per la determinazione dei compensi forfettari di guardia (CFG) [Cfr., l’articolo 13 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52] è stato quello di incrementare la vecchia misura giornaliera prevista per maggiori e tenenti colonnelli [pari a 51 euro ai sensi della tabella 4 del citato d.P.R. n. 52 del 2009] di 2 euro da applicare a tutto il personale interessato (fino al grado di colonnello). L’incremento è leggermente maggiore di quello applicato al restante personale contrattualizzato (1,5 euro) in ragione del fatto che il servizio di guardia per gli ufficiali superiori costituisce un’ipotesi del tutto residuale;

- **comma 2**, stabilisce a chi compete la ripartizione delle risorse destinate al pagamento dei compensi in parola di cui all’articolo 1 e prevede, in linea con la legislazione vigente, le modalità di gestione delle eventuali risorse residue.

